

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto  
**AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**  
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



## DELIBERAZIONE

n. 2183

del 10-12-2021

## O G G E T T O

Definizione transattiva della causa civile pendente avanti al Tribunale di Vicenza (R.G. n. 7015/2019) tra l'Azienda ULSS n. 8 Berica e il sig. F.G., relativa a sinistro "RCT" aperto su polizza LIG Insurance S.A..

Proponente: UOC Affari Generali  
Anno Proposta: 2021  
Numero Proposta: 2445

Il Dirigente proponente, Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e responsabile del procedimento, riferisce:

“In data 24.03.2014 veniva acquisita al prot. n. 22107 dell'Azienda ULSS 6 “Vicenza” (ora Azienda ULSS 8 “Berica”) la richiesta non quantificata del sig. F.G., affetto da morbo di Crohn, volta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivati da una tardiva diagnosi di peritonite in occasione dei due accessi al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vicenza nel marzo 2009, cui sarebbe conseguito un complesso iter clinico-chirurgico, caratterizzato da un lungo periodo di ricovero ospedaliero.

Con nota del 08.04.2014, prot. n. 26254, la predetta richiesta risarcitoria veniva segnalata, tramite il loss adjuster Conter Srl, alla Compagnia di assicurazioni LIG Insurance S.A. di Bucarest (Romania), con cui l'ex ULSS 6 aveva stipulato la polizza n. INC2000010013 per la copertura del rischio di Responsabilità Civile per il biennio 2014/2015; la medesima Compagnia assumeva la gestione del sinistro.

Successivamente all'espletamento della procedura di mediazione, conclusasi con esito negativo a causa dell'eccessiva distanza tra le posizioni delle parti, il sig. F.G. notificava all'Azienda il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. (prot. n. 15735 del 14.02.2019) avanti al Tribunale di Vicenza, al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità dell'Ente per i danni patiti, come sopra evidenziato.

Con nota acquisita al prot. n. 17281 del 19.02.2019 la Compagnia assicurativa LIG Insurance, cui il ricorso era stato inoltrato per la dovuta presa in carico, comunicava che, in ragione delle diverse vertenze giudiziarie in cui era coinvolta in Romania (procedura fallimentare attivata dall'Autorità di Vigilanza rumena e giudizio di impugnazione della revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa disposta dalla medesima Autorità), era priva di qualità processuale passiva ed era nell'impossibilità di costituirsi in giudizio.

A fronte di tale comunicazione, l'Ente, con deliberazione n. 404 del 13.03.2019, autorizzava la costituzione in giudizio nel procedimento di istruzione preventiva attivata dal sig. F.G. e conferiva mandato defensionale all'avv. Lorenzo Locatelli del foro di Padova, il quale veniva autorizzato a chiamare in causa l'Assicuratore dell'Ente ai fini della manleva.

In data 06.11.2019 (prot. n. 111977), in pendenza del procedimento di istruzione preventiva, il sig. F.G. notificava all'ULSS il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. avanti al Tribunale di Vicenza (R.G. 7015/2019), volto ad ottenere la condanna dell'Ente al risarcimento dei danni patiti, quantificandoli nell'importo complessivo di euro 1.200.000,00, oltre spese sostenute e documentate, interessi e rivalutazione.

L'Ente, con deliberazione n. 29 del 15.01.2020, autorizzava la costituzione in giudizio e conferiva mandato defensionale all'avv. Maria Luisa Miazzi del foro di Padova, autorizzandola a chiamare in causa la citata Compagnia assicurativa al fine di manlevare l'Azienda in caso di condanna al risarcimento.

Le operazioni peritali espletate nell'ambito della procedura di istruzione preventiva, confluite nella CTU a firma del prof. Benedetto Vergari e del dott. Roberto Vecchi, evidenziavano profili di responsabilità in capo ai sanitari che ebbero in cura il ricorrente; nello specifico, veniva accertata una non tempestiva diagnosi di una perforazione ileale (con successiva peritonite stercoracea diffusa) in

capo al sig. F.G. e un conseguente ritardato trattamento chirurgico adeguato al caso, circostanze che avevano determinato un iter clinico particolarmente travagliato per il ricorrente, contrassegnato da molteplici interventi chirurgici (quattro) e ricoveri ospedalieri nell'arco di diversi anni. Il solo danno biologico permanente veniva individuato in un danno differenziale tra il 20% ed il 60%.

Nel frattempo, la Corte di Cassazione rumena, con sentenza 1° luglio 2020 n. 3080, confermava la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa disposta dalla competente Autorità di vigilanza rumena nei confronti di *LIG Insurance S.A.*, che nel prosieguo modificava la propria denominazione in "*LIG Imob Investments Srl*" nonché il proprio oggetto sociale, e che con varie note agli atti dell'UOC Affari Generali, rappresentava all'ULSS di trovarsi nell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte in forza del contratto assicurativo e, di fatto, abbandonava la gestione dei sinistri e delle vertenze ad essi connesse.

L'Ente, preso atto dell'impossibilità della Compagnia Assicurativa di onorare gli impegni contrattuali assunti in qualità di Assicuratore dell'Ente con la polizza n. INC2000010013 , con deliberazione n. 1448 del 30.09.2020, avente ad oggetto "*LIG Insurance S.A. / Azienda ULSS 8 Berica. Presa d'atto degli esiti dell'attività di indagine disposta con deliberazione n. 108 del 29.1.2020. Avvio di azioni a tutela del credito aziendale*", allo scopo di contenere l'esposizione dell'Azienda nei confronti della Compagnia e dei danneggiati in relazione ai sinistri denunciati sulla citata polizza, disponeva di tentare la composizione delle controversie pendenti per le quali fosse stata depositata una consulenza tecnica d'ufficio in sede di merito o di istruzione preventiva, allorquando la soluzione transattiva risultasse economicamente vantaggiosa, rispetto alle risultanze della perizia depositata in atti.

In tale contesto, l'avv. Miazzi, con comunicazione prot. n. 80326 del 02.08.2021, sulla base delle risultanze delle operazioni peritali svolte nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva ed acquisite al fascicolo del giudizio di merito, rappresentava all'Ente la convenienza di definire in via transattiva la vertenza pendente avanti al giudice del merito, anche al fine di evitare i maggiori costi connessi alla prosecuzione del medesimo giudizio, il cui esito si prefigurava come sfavorevole per l'Ente; a tale proposito formulava una prima proposta conciliativa della lite per l'importo onnicomprensivo di euro 640.000,00, comprensivo di danno non patrimoniale, interessi e rivalutazione, spese mediche documentate, spese legali calcolate in base ai valori medi delle tariffe forensi e spese di CTU.

La proposta in questione veniva esaminata ed accolta dal Comitato Aziendale di Valutazione Sinistri (CVS) nella seduta del 04.08.2021, nell'ambito della quale le conclusioni contenute nella CTU esaminata venivano ritenute appropriate dal medico legale presente, anche alla luce delle risposte puntuali e dettagliate fornite dai consulenti incaricati dal Giudice alle controdeduzioni formulate dai consulenti tecnici di parte aziendale; con nota del 13.08.2021, prot. n. 84198, la Direzione Aziendale autorizzava la definizione della vertenza nei termini espressi dal CVS.

Con comunicazione in data 13.10.2021, all'esito delle trattative intercorse con la controparte sulla scorta delle predette determinazioni aziendali, il difensore dell'ULSS rappresentava la disponibilità del sig. F.G. a definire la vertenza con l'Azienda mediante il versamento, da parte di quest'ultima, dell'importo onnicomprensivo di euro 672.500,00 e sottolineava l'opportunità e la convenienza per l'Ente di conciliare in questi termini la lite; in particolare, l'avv. Miazzi evidenziava che con tale accordo l'Ente avrebbe avuto un margine di risparmio tra il 20 % e il 30% rispetto al concreto rischio di causa ed avrebbe evitato i maggiori costi connessi alla prosecuzione del giudizio, nell'ambito del quale il Giudice avrebbe potuto accogliere le ulteriori poste di danno esposte da controparte (nell'ipotesi di riconoscimento di tutte le voci di danno richieste da controparte la condanna avrebbe

potuto raggiungere euro 849.930,51, oltre spese legali), attesa la gravità della lesione ascritta alla responsabilità dei sanitari.

La nuova proposta, così come formulata dall'avv. Miazzi, veniva esaminata ed accolta dal Comitato Aziendale di Valutazione Sinistri (CVS) nella seduta del 19.10.2021; con nota del 04.11.2021, prot. n. 113160, la Direzione Aziendale autorizzava la definizione della vertenza nei termini espressi dal CVS.

Con comunicazione del 04.11.2021, prot. n. 113542, l'Azienda rappresentava a *LIG Imob Investments Srl* (già *Insurance S.A.*) l'avvenuto raggiungimento di un accordo transattivo con il sig. F.G., motivato anche dall'obbligo di salvataggio previsto dall'art. 1914 c.c., invitando la Compagnia ad onorare gli impegni contrattuali assunti a suo tempo con l'ex *ULSS n. 6* e a provvedere in proprio al risarcimento del danno nel termine di 7 giorni. Ad oggi nessun riscontro è pervenuto in merito da parte dell'Assicuratore e nessuna azione è stata posta in essere da quest'ultimo a tutela degli interessi dell'Ente e/o del Danneggiato.

In data 26.11.2021 veniva acquisito al prot. n. 121791 il verbale di accordo sottoscritto in data 24.11.2021 dal sig. F.G. e dall'avv. Maria Luisa Miazzi in rappresentanza dell'Azienda *ULSS 8 Berica*, avente ad oggetto la composizione della vertenza R.G. 7015/2019 avanti al Tribunale di Vicenza mediante la corresponsione al sig. F.G. della somma onnicomprensiva di euro 672.500,00, a tacitazione di ogni pretesa e con rinuncia reciproca al citato procedimento.

In applicazione dei criteri esplicitati nella deliberazione n. 1448/2020 per la gestione dei sinistri denunciati su polizza *LIG* per i quali sia stata depositata una consulenza tecnica d'ufficio in sede di merito o di istruzione preventiva, si propone quindi di prendere atto del menzionato verbale di accordo transattivo sottoscritto tra le parti, agli atti dell'UOC Affari Generali, e di darvi esecuzione nei termini ivi stabiliti.

Va, infine, precisato che, in continuità a quanto previsto dalla citata deliberazione n. 1448/2020 e della successiva deliberazione n. 1149/2021 ("*LIG Insurance S.A./Azienda ULSS 8 BERICA. Avvio di ulteriori azioni a tutela del credito aziendale*"), verrà apprestata ogni misura utile alla tutela del credito aziendale nei confronti dell'Assicuratore rumeno, con provvedimenti che saranno assunti nel prosieguo, anche in base ai risultati delle procedure di esecuzione già avviate in Romania ai danni di *LIG Insurance S.A.* (ora *LIG Imob Investments Srl*)."

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;  
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto del fatto che, allo stato, la società *LIG Imob Investments Srl* (già *LIG Insurance S.A.*) non può onorare gli impegni contrattuali assunti in qualità di Assicuratore;
2. di prendere atto del verbale di accordo sottoscritto in data 24.11.2021 tra il sig. F.G. e l'Azienda *ULSS 8 Berica*, agli atti dell'UOC Affari Generali, a definizione della vertenza pendente avanti

- al Tribunale di Vicenza R.G. 7015/2019, ritenuto economicamente vantaggioso per l'Azienda alla luce del rischio di causa e rispetto alle risultanze della perizia agli atti;
3. di dare esecuzione al verbale di accordo di cui al precedente punto, corrispondendo al sig. F.G. la somma omnicomprensiva di euro 672.500,00 secondo le modalità definite nel medesimo accordo;
  4. di dare atto che la spesa che precede trova copertura al conto 1202000025 "Fondo rischi autoassicurazione anno 2021";
  5. di rinviare ad altro provvedimento le iniziative volte a recuperare i crediti in rilievo dall'Assicuratore rumeno LIG Imob Investments Srl (già LIG Insuranca S.A.), in continuità con quanto stabilito con la deliberazione n. 1448 del 30.09.2020 e la deliberazione n. 1149 del 25.06.2021;
  6. di pubblicare il presente provvedimento all'albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario  
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(App.to Per il dr. Giampaolo Stopazzolo – dr.ssa Chiara Francesca Marangon)

IL DIRETTORE GENERALE  
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

---

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 11-12-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

---

Copia del presente atto viene inviato in data 11-12-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI  
DELL'UOC AFFARI GENERALI

---